



Ambienterosa
Consulenze Ambientali

di Avv. Rosa Bertuzzi
Vicolo Gandine 7, 29121 PC
rosabertuzzi@ambienterosa.net
P.Iva 01527290330 www.ambienterosa.net

Cassazione civile sez. VI 15/09/2014 Numero: 19468 - La tassa dei rifiuti TARSU –

Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre **rifiuti** o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perchè risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

- SEZIONE SESTA CIVILE
- SOTTOSEZIONE T
- Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
- Dott. CICALA Mario - Presidente -
- Dott. IACOBELLIS Marcello - rel. Consigliere -
- Dott. CARACCIOLO Giuseppe - Consigliere -
- Dott. COSENTINO Antonello - Consigliere -
- Dott. CONTI Roberto Giovanni - Consigliere -
- ha pronunciato la seguente:
- ordinanza
- sul ricorso proposto da:
- Comune di Catania, in persona del legale rapp.te pro tempore, rapp.to
- e difeso dall'avv. Mazzeo Santa Anna, giusta procura in atti;
- - ricorrente -
- contro
- P.M.T.;
- - intimato -
- per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

- Regionale della Sicilia n. 279/12/34 depositata il 11/7/2012;
- Udità la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
- giorno 10/7/2014 dal Dott. Marcello Iacobellis.

- **Fatto**

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da P.M.T. contro il Comune di Catania è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell'appello proposto dal Comune contro la sentenza della CTP di Catania n. 59/7/2009 che aveva accolto il ricorso avverso l'avviso di accertamento per Tarsu 2001-2004. Il ricorso proposto si articola in tre motivi. Nessuna attività difensiva ha svolto l'intimato. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l'udienza del 10/7/2014 per l'adunanza della Corte in Camera di Consiglio.

- **Diritto**

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con primo motivo la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 62 e 63 nonché del D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 71 e 73 in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3 laddove la CTR ha ritenuto esente da TARSU il garage, in assenza di prova da parte del contribuente nonché di originaria denuncia.

La censura è fondata. Il presupposto impositivo della ta.r.s.u. è l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti (D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 1). Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre **rifiuti** o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perchè risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione (art. 62, comma 2, D.Lgs. cit.).

L'art. 62, pone quindi a carico dei possessori di immobili una presunzione legale relativa di produzione di **rifiuti**. Ne consegue che l'impossibilità dei locali o delle aree a produrre **rifiuti** per loro natura o per il particolare uso, prevista dall'art. 62, comma 2, non può essere ritenuta in modo presunto dal giudice tributario, essendo onere del contribuente indicare nella denuncia originaria o di variazione le obiettive condizioni di inutilizzabilità, le quali devono essere "debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione" (Conf. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 11351 del 06/07/2012; Sez. 5, Sentenza n. 17703 del 02/09/2004).

Quanto sopra ha effetto assorbente sul secondo e terzo motivo.

Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., decidendo nel merito, va rigettato il ricorso proposto dalla P. avverso l'avviso di accertamento per Tarsu 2001-2004.

Le circostanze che caratterizzano la vicenda giustificano la compensazione delle spese del merito e la declaratoria di irripetibilità di quelle del giudizio di cassazione.

- **PQM**

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, rigetta il ricorso proposto dalla P. avverso l'avviso di accertamento per Tarsu 2001-2004, compensando tra le parti le spese del merito e dichiarando irripetibili quelle del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 10 luglio 2014.

Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2014